

Tra riforma dello sport e del terzo settore

Webinar 21.07.2022

Avv. Stefano Pellacani

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato nella G.U. n. 67 del 18 marzo 2021, emanato in attuazione dell'art. 5 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, reca, tra l'altro, il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici all'interno di una struttura normativa delineata specificamente con riguardo alle definizioni, ai principi ed agli obiettivi, alle competenze di Stato, Regioni e Province autonome

Nello specifico, il perimetro normativo di riferimento è rappresentato, oltre che dal **d.lgs. 36/2021** (Titolo II, Capo I, artt. 6 a 12), dal successivo **d.lgs. 39/2021**, specificamente rivolto alla semplificazione degli adempimenti previsti in capo agli organismi sportivi (Titolo II, Capo I, artt. 4 a 13 e Capo II, artt. 14 e 15)

I decreti citati si limitano, in larga parte, a mutuare la disciplina previgente inserita nell'art. 90 della l. 289 /2002 (“disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”),



nel momento in cui se ne discostano lo fanno, ispirandosi in più parti alla logica che governa la disciplina del Terzo Settore

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge delega
106/2016

```
graph LR; A[Legge delega 106/2016] --> B[D.Lgs. 117/2017 Codice del terzo settore]; B --> C[D.Lgs. 112/2017 Impresa sociale]; C --> D[D.Lgs. 111/2017 Disciplina 5x1000];
```

D.Lgs. 117/2017
Codice del terzo
settore

D.Lgs. 112/2017
Impresa sociale

D.Lgs. 111/2017
Disciplina 5x1000

TRATTI DISTINTIVI DI UN ETS

Tipologia

ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti

RUNTS

operativo dal 24/11/21, registro pubblico, gestito in modalità telematica, obbligo di aggiornamento, deposito del bilancio, trasmigrazione dagli attuali elenchi APS e ODV

Scopo

assenza totale di scopo di lucro (deroga parziale per imprese sociali), divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, devoluzione del patrimonio ad altri ETS in caso di estinzione

Riforma sport



il d.lgs. 36/2021 si preoccupa, primariamente, di disciplinare le differenti forme giuridiche idonee alla costituzione di un ente sportivo dilettantistico.

Per quanto concerne le ASD viene mantenuta, in continuità con la legge 289 del 2002 , la possibilità di far ricorso al modello associativo privatistico, fruendo o meno del riconoscimento della personalità giuridica e del consequenziale regime patrimoniale.

Relativamente alle SSD, invece, si rimanda tout court ai modelli societari “di cui al libro V, titolo V, del codice civile” (società: semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), scostandosi dalla previgente disciplina che optava, invece, soltanto per “la forma di società di capitali o cooperativa”

Il rinvio al sistema societario di cui al “libro V, titolo V, del codice civile” appare, tuttavia, di dubbia opportunità.



Per un verso, l’innovazione risulta di modesto rilievo considerato che, viste le specifiche peculiarità delle SSD, l’utilizzo della società di capitali potrebbe comunque continuare ad apparire maggiormente conveniente rispetto a quella di persone.

Inoltre, il riferimento esclusivo al “libro V, titolo V del codice civile” fa sorgere un primo, grave, profilo di criticità della Riforma: il legislatore sembra infatti essersi dimenticato delle cooperative sportive, disciplinate dal Titolo VI del codice e non più espressamente menzionate.

Non si comprende dunque quale sarà, in tal modo, la disciplina dei pochi enti sportivi dilettantistici già costituiti in tale forma.

D'altronde, l'espresso richiamo alla forma delle società di cui al libro V, Titolo V, del Codice Civile pare rendere impraticabile l'assunzione della forma di società cooperativa nell'ambito dello sport, in quanto, com'è noto, le società cooperative sono disciplinate nel Libro V, Titolo VI, del Codice.

Ciò considerato, è verosimile ritenere che le società sportive dilettantistiche già esistenti in forma di cooperativa debbano adeguarsi alle nuove regole e, pertanto, deliberare la trasformazione eterogenea in una società di capitali per evitare la possibile revoca della qualifica di ente dilettantistico da parte del Dipartimento dello Sport che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto - come vedremo - esercita funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata per gli enti sportivi dilettantistici.

Il 7 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del **decreto correttivo della c.d. “riforma dello sport”** (avente ad oggetto: “disposizioni integrative e correttive del d. lgs 28/02/2021 n. 36: riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici”).

Il provvedimento - trattandosi di uno schema di decreto legislativo - dovrà attraversare l’esame delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza Stato/Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale prima di poter essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poter ottenere i desiderati effetti correttivi sul d.lgs. 36/2021;

conseguentemente, a oggi, non è ancora cambiato nulla rispetto alla preesistente situazione: sino al 31/12/2022 i sodalizi sportivi potranno continuare ad applicare le “vecchie” normative,;

a decorrere dal 01/01/2023 dovrebbe entrare in vigore il d.lgs. 36/2021, nel testo corretto dalla novella in esame, ovvero, in caso di mancata approvazione della stessa, nel testo originario pubblicato in G.U. il 18/03/2021.



Il primo intervento, molto atteso, è rappresentato dal recupero, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state immotivatamente espunte dal testo del d.lgs 36.

Contemporaneamente, viene esclusa la possibilità che gli enti sportivi possano assumere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS).

Con la Riforma è stata prevista l'integrale sostituzione del previgente Registro delle ASD e delle SSD tenuto dal CONI con il nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

All'argomento è dedicato l'intero titolo II del d.lgs. 39 / 2021 oltre che l'art. 1 lett. gg) del d.lgs. 36 / 2021, che si occupa di fornirne anche la definizione:

“il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”.

Si prevede quindi che l'iscrizione al nuovo Registro, per la cui gestione il Dipartimento per lo Sport si avvale della Sport e salute s.p.a. , *“certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica”*. Non spetterà più al CONI, dunque, il compito di attestare l'effettiva attività sportiva svolta da associazioni e società sportive dilettantistiche. **(D.lgs. 39 del 2021)**


Il nuovo Registro avrà anche il ruolo di regolamentazione mediante apposite funzioni che consentiranno di assolvere agli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro in essere degli Enti sportivi.

Al riguardo è previsto un decreto che individui entro il 1 Aprile 2023 i protocolli informatici per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con il Ministero, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e INAIL per definire in dettaglio le procedure.

Sempre in merito al nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, segnaliamo la possibile iscrizione anche delle cooperative sociali e degli altri Enti del Terzo Settore, laddove esercitino come attività di interesse generale (ex art.5 D.lgs117/2017) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Il Decreto n. 36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano anche, ricorrendone i presupposti, assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso la disciplina sugli enti sportivi si applica solo ove compatibile con quella del Terzo settore

Quindi una società sportiva dilettantistica può mantenere o assumere la qualifica di ente del Terzo Settore (Ets) 

l'assunzione della doppia qualifica consente una collaborazione con la pubblica amministrazione che può estrinsecarsi in attività di progettazione e programmazione in partenariato pubblico-privato, nella possibilità di accedere a contributi pubblici in via stabile, nell'adozione di un regime fiscale agevolato e di liquidazione forfettaria delle imposte, alternativo a quello disciplinato dalla Legge n. 398/1991 per gli enti sportivi dilettantistici

Inoltre, la doppia qualifica Ssd/Ets risulta interessante per quegli enti che svolgono anche attività diverse rispetto all'attività sportiva e che si qualificano comunque di interesse generale, ad esempio attività culturali o ricreative, pur se deve sempre tenersi presente che l'ente deve svolgere attività sportiva prevalente ove voglia mantenere la qualifica di Ssd.

Tale ipotesi, infatti, va letta alla luce dell'art. 9 del decreto 36/2021 che prevede la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di esercitare attività diverse da quelle principali

“a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”

Con particolare riguardo all'impresa sociale, a seguito della revisione, giusta D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, della disciplina di settore recata nel D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività

I rapporti con il Terzo Settore - decreto correttivo

Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti sia nel Runtis che nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd), con ciò escludendosi che possa esistere uno sport dilettantistico nell'ambito del Terzo Settore diverso da quello riconosciuto dal CONI/dal Dipartimento dello Sport;

Qualora un ETS sia iscritto anche al Rnasd, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 si applicheranno esclusivamente con riferimento all'attività sportiva esercitata (e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e compatibilmente con le regole del Terzo Settore;

Qualora un ETS, anche nella forma di Impresa Sociale, sia iscritto al Rnasd, non si applicherà il requisito di svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica (altrimenti non potrebbe svolgere altre attività di interesse generale).

Con riguardo, poi, all'oggetto sociale, la norma riprende il testo dell'art. 90, comma 18, Legge 27 dicembre 2002 n. 289, che viene abrogato, e vi apporta alcune variazioni. Innanzitutto viene introdotto l'esercizio "in via stabile e principale" dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: si tratta di una formula ripresa dal codice del terzo Settore e, segnatamente, dagli artt. 5 e 6

Quindi, l'attività principale e prevalente delle società sportive dilettantistiche dovrà essere l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, mentre lo svolgimento di attività diverse, anche commerciali di sostegno all'attività istituzionale, sarà consentito solo in via sussidiaria ed entro limiti definiti con decreto governativo.

E' evidente l'esigenza di contrastare lo svolgimento di attività commerciali dietro lo schermo sportivo dilettantistico per poter godere delle norme fiscali agevolative.

Tuttavia, non può negarsi che la capacità di autofinanziamento attraverso le quote sociali e il reperimento di fondi da contributi e liberalità, con una logica che caratterizza il Terzo Settore, non sempre è semplice nel mondo dello sport dilettantistico.

Le attività commerciali a supporto dell'attività istituzionale, operate nel pieno rispetto delle norme amministrative, tributarie e giuslavoristiche, sono sovente indispensabili per la copertura dei costi dell'attività sportiva di base

Inoltre, con riguardo all'oggetto sociale, la norma introduce, rispetto alla formulazione di cui all'art. 90, comma 19, Legge n. 289/2002, l'esercizio di attività di formazione, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (l'attività didattica era infatti già prevista nell'art. 90 citato). Si tratta, all'evidenza, di un'integrazione che mira ad espandere il campo di azione dell'attività sportiva anche se, allo stato, manca l'elaborazione di criteri univoci e certi per definire la nozione di preparazione e assistenza all'attività sportiva e ciò verosimilmente porterà alla necessità di esplicazioni interpretative.

La previsione che gli enti sportivi dilettantistici possano affiliarsi contemporaneamente a più di un organismo affiliante implica, sempre con riguardo all'oggetto sociale, che sia possibile prevedere l'esercizio di più discipline sportive e, ricorrendone i presupposti, anche l'esercizio sia di discipline del settore dilettantistico sia di discipline del settore professionistico.

Ai sensi dell'art. 8, *“le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio”*;

ciò salvo subito dopo prevedere che le società sportive, costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile, possono distribuire dividendi ai soci , *“in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”*, anche mediante l'emissione di strumenti finanziari

Il decreto correttivo prevede esplicitamente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dai sodalizi sportivi.

Si tratta di una correzione assolutamente opportuna in quanto il collocamento di tali entrate tra quelle derivanti da attività “diverse da quella principale sportiva dilettantistica” avrebbe creato problemi insormontabili di sostenibilità economica e finanziaria dei sodalizi, considerato il peso che tali incassi hanno nei bilanci delle società sportive.

Il decreto correttivo per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;

per le società sportive dilettantistiche - diverse dalle cooperative a mutualità prevalente - che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%.

Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.

La possibilità da parte delle società sportive dilettantistiche di distribuire utili ai soci, nella misura e con le modalità previste dal decreto, certamente mira ad incentivare l'investimento imprenditoriale nello sport, pur se i vincoli posti non pare rendano attraente tale opportunità ad investitori e/o imprenditori.

Con l'eccezione della previsione di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, con un ampliamento della platea dei soggetti, rispetto alla previsione dell'art. 90 Legge n. 289/2002 , che rispecchia quanto previsto per le imprese sociali.

Per gli enti dilettantistici che assumono le forme di società, ai sensi del medesimo art. 8, comma 4, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e, quindi, di recesso e, per le società di persone, anche morte ed esclusione, “*è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato*”, che può essere eventualmente anche rivalutato o aumentato nei limiti già previsti per la distribuzione dei dividendi.

Le previsioni contenute nel decreto con riguardo alla possibilità di distribuire utili e di rimborsare la quota devono essere correlate, in ogni caso, con la normativa fiscale che riguarda gli enti sportivi dilettantistici.

In particolare, vale la pena ricordare che l'art. 148, comma 8, TUIR prevede l'agevolazione della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici solo per quegli enti sportivi il cui statuto disponga l'incapacità e la non rivalutabilità della quota associativa, nonché il divieto assoluto di distribuzione di utili e la devoluzione dell'intero patrimonio, ivi comprese le quote sociali versate, in caso di scioglimento della società. Pertanto, deve ritenersi che, in mancanza di una modifica della legislazione tributaria, le società sportive dilettantistiche non potranno de-commercializzare i corrispettivi specifici se intendono recepire le possibilità di distribuibilità degli utili offerte dalla riforma

L'art. 14 del d.lgs 39 del 2021, scostandosi questa volta con forza dalla precedente disciplina, prevede, infatti, la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di “acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel (nuovo) Registro”, in deroga al d.P.R. 361/ 2000.

Viene quindi creata una procedura altamente semplificata finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica per le ASD, secondo uno schema sostanzialmente coincidente con quanto già disposto all'interno del d.lgs. 117 / 2017 (Codice del Terzo Settore).

Per gli enti del terzo settore è prevista infatti l'opportunità di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche qui in deroga al d.P.R. 361 / 2000

L'art. 22 del d.lgs. 117/ 2017 prevede infatti che *“le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.

V. l'art. 1 commi 3 e 4 del d.P.R. 361 / 2000, ove si dispone che “ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo” e che “la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda”.

L'art. 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 117 / 2017 dispone che “il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 (...) Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”.

E' interessante, sul punto, osservare che mentre il d.PR. 361/ 2000 prescrive la necessità, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, della sussistenza di un “patrimonio (...) adeguato alla realizzazione dello scopo” , la nuova disciplina introdotta per gli enti sportivi dilettantistici non opera alcun riferimento a tale requisito.

Ed in relazione a quest'ultimo aspetto, la procedura semplificata di cui al d.lgs. 39 / 2021 risulta più favorevole anche rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ove invece è richiesta espressamente la necessaria sussistenza di un “patrimonio minimo”.

L'introduzione della procedura semplificata per l'acquisto della personalità giuridica in favore delle ASD ci sembra pertanto altamente condivisibile, vieppiù se confrontata con le disposizioni civilistiche in materia societaria, che ammettono la costituzione di società a responsabilità limitata anche con capitali sociali del tutto irrilevanti.

L'innovazione può pertanto salutarsi con un certo favore, visto anche il forte regime di responsabilità che il codice civile ascrive in capo agli amministratori delle associazioni non riconosciute, in quanto connotate da autonomia patrimoniale imperfetta

Potremo sostenere che se le ASD hanno entrate commerciali (anche per effetto di sponsorizzazioni) abbastanza elevate (cioè superiori a 130.000 € ma comunque inferiori a 400.000 €, che è il limite di applicazione del regime ex l. 398/1991), allora esse devono attentamente valutare se assumere anche la qualifica di APS. Ove così facessero, infatti, non potrebbero più applicare la legge 398/91 anche sotto il profilo dell'IVA.

D'altra parte, non appartenendo al terzo settore, tali ASD non potrebbero più godere di benefici (di cui in passato molte hanno usufruito) quali l'accesso ai fondi pubblici ex art. 72 CTS o la compatibilità con le destinazioni d'uso ex art. 71 CTS.

Se invece le ASD hanno entrate commerciali poco rilevanti, allora l'ingresso nel terzo settore e l'assunzione dell'ulteriore qualifica di APS sembra essere la strada maestra da seguire.

Sulla valutazione di cui sopra possono ovviamente incidere anche le entrate decommercializzate da tesserati non associati

Non può non considerarsi che l'eventuale iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), necessario per l'assunzione della qualifica di ente del terzo settore, potrebbe comportare per associazioni e società sportive dilettantistiche un inasprimento degli adempimenti burocratici già gravanti sulle stesse, anche con riguardo ai numerosi controlli cui sarebbero sottoposte in relazione al rispetto di svariati requisiti formali e sostanziali

L'art. 11 del decreto stabilisce infatti che *“è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”*.

Adesso si fa quindi riferimento all'incompatibilità in relazione a **“qualsiasi carica”** e non più solo alla “medesima carica”, come invece disposto dall'art. 90 della l. 289 / 2002.

La previsione risulta pertanto chiaramente volta ad una più forte responsabilizzazione dei dirigenti degli enti sportivi dilettantistici.

LE ASD NEL TERZO SETTORE

Lo sport dilettantistico
è "attività di interesse
generale"



Le asd possono
assumere la qualifica di
ETS, prevale la
normativa del terzo
settore

VALUTAZIONE
OPPORTUNITÀ
VANTAGGI
SVANTAGGI

PROFILI



TASSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI

GESTIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI

DECOMMERCIALIZZAZIONE ENTRATE
ISTITUZIONALI

COLLABORAZIONI SPORTIVE

IL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI

LE DIFFERENZE SALARIALI

LA PERSONALITÀ GIURIDICA

ADEMPIMENTI

AGEVOLAZIONI URBANISTICHE

IL “BAR CIRCOLO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER BENEFATTORI

Inquadramento del lavoratore sportivo: le novità decreto correttivo

Con l'art.13 Il Decreto Correttivo allarga la platea dei lavoratori sportivi inserendo anche i tesserati e i volontari sportivi, che dunque si aggiungono a quelli richiamati nel Decreto iniziale: atleti, allenatori e istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri (sia professionisti che dilettanti), **tesserati, volontari sportivi** (a quest'ultimi spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla scorta di quanto previsto dal RUNTS).

Viene abolita la figura dell'amatore sportivo essendo prevista la sola figura del lavoratore sportivo.

E' lavoratore sportivo colui che svolga, verso corrispettivo, “le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”

La nuova formulazione inserita alla lettera A comma 1 dell'art.13 sembra voler allargare a TUTTI gli Enti affilianti la possibilità di stabilire quali mansioni sono effettivamente necessarie allo svolgimento della pratica sportiva. Se tale interpretazione venisse confermata, anche gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate potranno godere di un diritto fino ad ora riservato alle sole Federazioni Sportive.

In merito alle possibili forme contrattuali, l'articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, possa costituire oggetto di:

un rapporto di lavoro subordinato o

di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di collaborazione occasionale

Si precisa che viene esplicitamente concessa anche i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche la possibilità di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche purché fuori dall'orario di lavoro.

Disciplina previdenziale e fiscale

Come anticipato nella premessa, la principale novità del decreto correttivo rispetto alla sua formulazione originaria sta nell'introduzione di una soglia di esenzione totale per i compensi sportivi fino a 5.000€ annui, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000€.

Per la parte eccedente l'importo di 5.000€ scatta invece l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali.

Ma il nuovo Decreto introduce anche un'altra importante novità: fino al 31 dicembre 2027 infatti le aliquote contributive saranno ridotte del 50%, con un conseguente e ingente risparmio contributivo per gli Enti Sportivi.

Per quanto riguarda invece l'imposizione fiscale, i compensi fino a 15.000,00 euro sono completamente esclusi dal calcolo imponibile.

Si tratta pertanto di una miglioria per le casse degli Enti sportivi rispetto alla norma attualmente vigente che vede la soglia di esenzione fiscale fissata a 10.000 euro.

Viene inoltre escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento dei risultati sportivi ottenuti, tassati con una ritenuta di imposta alla fonte del 20%.

Le aliquote contributive - da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 euro - possono essere riassunte nella seguente tabella:

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote “minori” assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 - 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente

Grazie per l'attenzione

Stefano Avv. Pellacani

avvstefanopellacani@gmail.com

Ph.D. sports law